

5°) - diritto riconosciuto alla Finme, o ad altra Società del Gruppo I.N.A. da essa designata ed accetta all' Helvetia, di ricevere dall' Helvetia stessa, per il periodo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 1948, una riassicurazione^{o)} di un mezzo pieno pari a un quarantesimo delle riassicurazioni della produzione mondiale dell' Helvetia stessa, alle condizioni del riassicuratore preferiti. Per quanto concerne questo ultimo punto, l'Istituto si è preoccupato di chiedere all' Helvetia, se la Finmeter e le Assicurazioni d'Italia fossero ad esse bene accette, ove si verificasse la eventualità che la Finme dovesse designare, quale riassicuratore, altra Compagnia del Gruppo I.N.A.; e l' Helvetia, con lettera 27 dicembre 1946 si è dichiarata favorevole ad accettare, in tale eventualità, quali riassicuratori, sia la Finmeter che le Assicurazioni d'Italia.

Ciò va infine rilevare che, in considerazione delle incertezze sulla interpretazione delle clausole relative alla questione delle riparazioni a favore delle Repubbliche Sociali Sovietiche (art. 74, n. 2, lett. B del trattato di pace), nella convenzione si è ritenuto opportuno prevedere la cessione, da parte del gruppo I.N.A., dei diritti dell' intero capitale